



Dispensa Informativa in materia **di Salute e sicurezza sul lavoro**

Indirizzata agli studenti (in quanto equiparati ai lavoratori dalla normativa vigente) quale strumento di informazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La presente dispensa è inoltre rivolta a tutti coloro che, a vario titolo (ad es. docenti e ricercatori ospiti provenienti da altri enti, anche esteri), si trovino a frequentare i locali dell'Ateneo per periodi di tempo prolungati (non inferiori ai 6 mesi) o, per brevi periodi, in attività comportanti l'esposizione a rischi fisici, chimici o biologici.

La principale fonte normativa è il **DECRETO LEGISLATIVO**
9 APRILE 2008, n. 81 e s.m.i

1. PRINCIPI GENERALI
2. SORVEGLIANZA SANITARIA
3. PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
4. SEGNALETICA DI SICUREZZA
5. RISCHI GENERICI:
 - a) Prevenzione incendi
 - b) Misure di primo soccorso



1. PRINCIPI GENERALI

Precisazioni relative all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nell'ambito Universitario:

Gli Studenti, e soggetti equiparati :	sono equiparati ai lavoratori ed in quanto tali, sono assoggettati alla normativa in oggetto, incluso il fatto che necessitano di formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro, alla stregua di ogni altro lavoratore.
Datore di lavoro:	Magnifico Rettore dell'Università di Ferrara.
Campo di applicazione:	Tutti i settori, sia pubblici che privati.

DISPOSIZIONI GENERALI DEL D. Lgs. 81/2008:

- La sicurezza nei luoghi di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti, dallo stesso datore di lavoro, ai dipendenti, ai loro rappresentanti.
- La sicurezza dipende dalle caratteristiche degli impianti e delle macchine, ma anche dall'adozione di corretti procedimenti di lavoro.
- La sicurezza è garantita se viene curata la formazione e sensibilizzazione del personale in materia di sicurezza.

RESPONSABILITA' COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

In caso di necessità è possibile reperire nominativi e recapiti cliccando il link:
[UFFICIO SICUREZZA SALUTE E AMBIENTE](#)

RESPONSABILITA' OPERATIVE
<u>Datore di lavoro (Magnifico Rettore)</u> (imprenditore e organizzatore)
<u>Dirigente (Direttore di dipartimento o Responsabile di linea di ricerca)</u> (organizza il lavoro di altre persone)
<u>Preposto (Ricercatore o referente del personale tecnico)</u> (vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)
<u>Lavoratore</u> (esegue correttamente le procedure lavorative e le procedure di sicurezza)

RESPONSABILITA' CONSULTIVE
<u>Servizio di Prevenzione e Protezione</u> (ausilio tecnico): <ul style="list-style-type: none">• Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione, RSPP;• Addetti Servizio Prevenzione e Protezione, ASPP (facoltativi)
<u>Medico competente</u>
<u>Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</u>

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 17)

Sono previsti obblighi delegabili e non delegabili: il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Egli è comunque SEMPRE responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Può avvalersi di un Servizio Prevenzione e Protezione, formato da soggetti COMPETENTI in materia

DEFINIZIONE E PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 18)

Il datore di lavoro -Magnifico Rettore/Direttore Dipartimento- (il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente) deve:

- nominare il medico competente;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- Prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte di tutti i soggetti coinvolti delle norme vigenti;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- fornire al servizio di Prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - natura dei rischi
 - organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive
 - descrizione degli impianti e dei processi produttivi
 - i dati relativi alle malattie professionali
 - provvedimenti adottati da organi di vigilanza;
- nelle aziende con più di 15 lavoratori indire, direttamente o tramite il Servizio di prevenzione e protezione, una riunione con cadenza minima annuale.



DEFINIZIONE E PRINCIPALI OBBLIGHI DEL PREPOSTO (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 19)

Il preposto – Ricercatore o referente del personale tecnico_ in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, è tenuto a:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza informare i loro superiori diretti;
- verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato;
- astenersi da richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature che dei dispositivi di protezione;
- frequentare gli appositi corsi di formazione.

DEFINIZIONE E PRINCIPALI OBBLIGHI DEI LAVORATORI e SOGGETTI EQUIPARATI (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 20)

I lavoratori (persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono attività lavorativa nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione) si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella della altre persone presenti sul luogo di lavoro pertanto:

- osservano le disposizioni e istruzioni impartite da datore di lavoro, dirigenti e preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale, quali cuffie, guanti, maschere, scarpe, ecc.);
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le deficienze delle apparecchiature, dei D.P.I. e condizioni di pericolo;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che possono compromettere la sicurezza;
- partecipano ai programmi di formazione e addestramento;
- si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti;
- contribuiscono all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per realizzare la sicurezza.



DEFINIZIONE, STRUTTURA E COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 31, 32, 33)

Il servizio di prevenzione e protezione può essere organizzato dal datore di lavoro all'interno dell'azienda o essere costituito da persone o servizi esterni; gli addetti ed i responsabili del SPP devono possedere le capacità e i requisiti professionali richiesti dalla legge (e frequentare i corsi di formazione previsti) , essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il SPP deve:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- elaborare, per quanto di propria competenza, le misure preventive e protettive previste dal documento di valutazione dei rischi;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire le informazioni dovute ai lavoratori.

DEFINIZIONE E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 31, 32, 33)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali individuati dalla legge ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il RSPP viene designato dal Datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

DEFINIZIONE E COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA


(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 47, 50)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; in sede di contrattazione collettiva se ne stabiliscono tempo retribuito, formazione necessaria, strumenti per esercitare i compiti, il numero e le modalità di designazione. In ogni caso il numero minimo è: 1 rappresentante fino a 200 lavoratori, 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori, 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori. Nel computo del numero dei lavoratori non sono conteggiati gli studenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera c. Le sue attribuzioni sono:

- accedere ai luoghi in cui si svolgono le attività;
- essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti a: servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori e del medico competente;
- essere consultato in merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati

all'attività di lotta antincendio, pronto soccorso ed evacuazione;
<ul style="list-style-type: none"> ricevere le informazioni e la documentazione legata alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione nonché quelle inerenti le sostanze e preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
<ul style="list-style-type: none"> ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
<ul style="list-style-type: none"> ricevere una formazione adeguata;
<ul style="list-style-type: none"> promuovere l'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
<ul style="list-style-type: none"> formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
<ul style="list-style-type: none"> partecipare alla riunione periodica;
<ul style="list-style-type: none"> avvertire il responsabile d'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
<ul style="list-style-type: none"> fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

ORGANIGRAMMA DELLE FUNZIONI CHE COLLABORANO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA.



2. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

LA SORVEGLIANZA SANITARIA (dal D. Lgs. 81/2008 art. 41)

Non è prevista per ogni lavoratore, ma obbligatoriamente effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla legge, e/o su richiesta del lavoratore. La sorveglianza sanitaria viene attuata solamente per i lavoratori esposti a rischi specifici individuati dalla normativa vigente.

Comprende:

- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica; su richiesta; al cambio di mansione; a cessazione del rapporto di lavoro.

DEFINIZIONE E COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2, 38, 39, 41)

Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi previsti dalle legge (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all'art. 55 del D. lgs. 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale) nominato dal datore di lavoro. Egli:

- collabora con l'organizzazione per l'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- esegue Sorveglianza sanitaria (visite mediche);
- esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari;
- consegna, su richiesta del lavoratore sottoposto ad accertamenti sanitari, copia della documentazione;
- collabora con il datore di lavoro all'organizzazione del pronto soccorso
- visita, congiuntamente al responsabile del Servizio di Prevenzione, gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

3. PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il rischio è connesso a tutte le attività umane ed è inscindibile da esse.


DEFINIZIONE DI PERICOLO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 2)

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (processo lavorativo, sostanza, strumentazione,...) avente il potenziale di causare danni.

DEFINIZIONE DI RISCHIO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 2)

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
RISCHIO=PROBABILITA' x GRAVITA'

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI




LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tappe logiche che consentono di esaminare in modo sistematico i pericoli associati ad una qualsiasi attività lavorativa:


1. identificazione dei pericoli;
2. determinazione dei limiti di processo;
3. stima dei rischi;
4. informazioni reperibili su processi analoghi;
5. casistica degli infortuni e degli incidenti relativi a quel dato processo (**la mancanza di una casistica di infortuni, NON è elemento sufficiente per definire un BASSO RISCHIO**);
6. qualsiasi informazione relativa ai danni alla salute riscontrati per quel dato processo.

Dalla valutazione del rischio e relativa individuazione e attuazione di misure di prevenzione e protezione, segue necessariamente una **RIDUZIONE DEI RISCHI**.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROCESSO ITERATIVO



Le azioni da compiere per ridurre il rischio, possono riguardare aspetti di prevenzione per ridurre la probabilità che si verifichi un evento tale da provocare un danno, o di protezione per poter ridurre l'entità del danno associato.





MISURE DI PREVENZIONE

La limitazione dei rischi prevede l'applicazione di misure di prevenzione quali:

- limitare al minimo il **numero di persone esposte ai rischi**;
- organizzare il processo produttivo in modo da generare una rotazione del personale che limiti l'esposizione di ciascuno al rischio;
- utilizzare dispositivi di protezione prima collettiva e poi individuale

MISURE DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

DEFINIZIONE DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, OBBLIGO DI USO E REQUISITI DEI DPI

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 74, 75, 76)

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

OBBLIGO DI USO: i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI DEVONO ESSERE:

- adeguati al rischio da prevenire, senza che possa comportare di per sé un rischio maggiore;
- adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- adatti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- adatti all'utilizzatore, secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli, che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione del capo		
Protezione del viso e degli occhi		
Protezione arti superiori		
Protezione arti inferiori		
Protettori auricolari		

4. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Il sistema informativo deve essere standardizzato, allo scopo di ovviare alle difficoltà dovute alla eventuale presenza di persone prive di un linguaggio comune, oppure affette da menomazioni sensoriali (deficit visivi e/o uditivi).

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di fornire ai lavoratori le informazioni essenziali sulle caratteristiche dei pericoli presenti in un dato contesto di lavoro anche se deve essere intesa come “punto di arrivo”, sia pure obbligatorio, di una più complessa attività di informazione dei lavoratori.


I SEGNALI DI SICUREZZA:

- **NON** devono essere **MAI RIMOSSI**, anche in caso di ordinaria manutenzione;
- sono di **4 diversi colori** (rosso, giallo, azzurro e verde);
- devono essere posti calcolando l'angolo di visuale dell'utente.


Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo- allarme	Alt; arresto; dispositivi di interruzione d'emergenza; sgombero
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo- arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione; cautela; verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte; uscite; percorsi; materiali; postazioni; locali
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

Esempi di segnaletica di sicurezza:

Segnali di divieto




Divieto di transito carrelli



Divieto di transito pedoni




Divieto di accesso




Non toccare


Segnali di avvertimento




Carrelli in movimentazione



Sostanze corrosive



Materiale infiammabile





Materiali radioattivi o radiazioni ionizzanti




Raggi laser

Segnali di prescrizione







Protezione obbligatoria delle vie respiratorie




Guanti di protezione obbligatori





Calzature di sicurezza obbligatorie




Segnali di salvataggio













Segnali antincendio











5. RISCHI GENERICI

Gestione delle emergenze.

Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori destinati alla gestione della prevenzione incendi e del primo soccorso all'interno dell'organizzazione.

A tale scopo un numero di soggetti adeguato alle dimensioni dell'organizzazione viene formato attraverso corsi specifici ed entra a fare parte della squadre cosiddette di "PREVENZIONE INCENDI" e "PRIMO SOCCORSO".

Tutti gli altri soggetti presenti all'interno della struttura, in caso di emergenza, sono tenuti a fare riferimento al suddetto personale ed alle indicazioni da questo fornite.

I nominativi del personale facente parte delle squadre sono reperibili presso ciascuna struttura segnalati da apposita cartellonistica. (L'esempio sotto riportato riguarda il Dipartimento di Chimica)

DIPARTIMENTO DI CHIMICA

REFERENTI PER L'EMERGENZA

NTINCENDIO	TEL
CARMOSINO MARCO	0532-455180
FORMAGLIO PAOLO	0532-455123-455102
FRATTA MARCELLO	0532-455763

PRIMO SOCCORSO	TEL
BIANCHINI ERCOLINA	0532-455325

LOCALE PRESIDATO PORTINERIA DI DIPARTIMENTO 0532-455120

ALTRI NUMERI UTILI:

- **VVF. 115**
- **PRONTO SOCCORSO 118**
- **PRONTO INTERVENTO 112 o 113**

Coordinatore dell'emergenza

Prof. Francesco Dondi

0532-455154

Il RSPP

Dott. Ludovica Ferioli

0532-455189

Nel caso in cui i referenti non siano immediatamente reperibili, e sia necessario da parte di un qualsiasi soggetto effettuare la chiamata di emergenza ad uno dei numeri sopra riportati, è necessario seguire le seguenti indicazioni:



CHIAMATA DI EMERGENZA

NUMERI UTILI

- VVF. 115
- PRONTO SOCCORSO. 118
- PRONTO INTERVENTO. 112 o 113

CONTENUTO CHIAMATA

- nome e cognome propri;
- recapito telefonico;
- indirizzo dettagliato per accesso mezzi di soccorso;
- tipo di emergenza (incendio, fuga di gas tossici, scoppio, ecc...)
- eventuale presenza di infortunati.

a) Prevenzione incendi

La sicurezza antincendio è finalizzata alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e alla tutela dei beni e dell'ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi primari:

- riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
- stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti;
- limitata produzione di fuoco e fumi all'interno degli edifici e limitata propagazione del fuoco agli edifici vicini;
- possibilità che gli occupanti lascino gli edifici indenni;
- possibilità per le squadre di soccorso di operare in sicurezza.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI (dal D. Lgs. 81/2008 art. 18)


Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e in particolare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda/unità produttiva e al numero delle persone presenti.

TEORIA DELLA COMBUSTIONE:

la condizione necessaria per avere una combustione, è la contemporanea presenza del COMBUSTIBILE, del COMBURENTE e di una sorgente di calore (INNESCO).

Al mancare di uno di questi elementi l'incendio non si origina, oppure si spegne se è in atto.

IL TRIANGOLO DEL FUOCO:



AZIONI ESTINGUENTI:

per ottenere lo spegnimento dell'incendio si può ricorrere a tre sistemi:

- **SEPARAZIONE:** allontanamento del combustibile non ancora in combustione da quello in combustione;
- **SOFFOCAMENTO:** eliminazione del contatto fra combustibile e comburente;
- **RAFFREDDAMENTO:** riduzione dell'incendio

Estinguente	A (Combustibile solido)	B (Combustibile liquido)	C (Combustibile Gas)	D (Combustibile metallo)
Acqua	BUONO	MEDIOCRE	PERICOLOSO	PERICOLOSO
Schiuma	MEDIOCRE	BUONO	PERICOLOSO	PERICOLOSO
Anidride Carbonica	MEDIOCRE	BUONO	BUONO	PERICOLOSO
Polvere	BUONO	BUONO	BUONO	BUONO
Halon	MEDIOCRE	BUONO	BUONO	PERICOLOSO
Sabbia		MEDIOCRE		

Principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio:

- realizzazione di impianti elettrici a Regola d'Arte;
- collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi, etc.
- installazione di impianti parafulmine;
- dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili;
- ventilazione dei locali;
- utilizzo di materiali incombustibili;
- adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla;
- mantenere separati i combustibili dai comburenti;



LA PROTEZIONE PASSIVA

Insieme delle misure di protezione che non richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto e che hanno l'obiettivo di limitare gli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo.

Esempi:

- barriere antincendio;
- isolamento dell'edificio;
- muri tagliafuoco, schermi
- strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, commisurati ai carichi d'incendio;
- sistemi di ventilazione;
- sistema di vie d'uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell'ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni.

LA PROTEZIONE ATTIVA

Insieme delle misure di protezione che richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto e sono finalizzate alla precoce rilevazione dell'incendio, alla segnalazione e all'azione di spegnimento dello stesso.

Esempi:

- estintori;
- rete idrica antincendi;
- impianti di rilevazione automatica d'incendio;
- impianti di spegnimento automatici;
- dispositivi di segnalazione e d'allarme;
- evacuatori di fumo e di calore.

IL PIANO DI EMERGENZA

Contiene quelle informazioni che servono per mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi:

- salvaguardia ed evacuazione delle persone;
- messa in sicurezza degli impianti di processo;
- compartimentazione e confinamento dell'incendio;
- protezione dei beni e delle attrezzature;
- estinzione completa dell'incendio.

SCOPO DEL PIANO DI EMERGENZA: consentire la migliore gestione possibile degli incidenti ipotizzati, determinando delle sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee al fine di controllare le conseguenze dell'incidente stesso.

Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti, ricadono nella disciplina del DM 16 febbraio 1982, quindi sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e debbono rispettare le norme tecniche di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica.



b)Primo Soccorso

OBBLIGHI del DATORE di LAVORO IN MATERIA di PRIMO SOCCORSO

(dal D. Lgs. 81/2008 art. 45)

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.